

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 18

**Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo  
si intende apposto per decorrenza del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**CAPO I**

*Oggetto - composizione - funzionamento*

**Art. 1**

**Oggetto**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni e in conformità con le deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 del 28 aprile 1999 "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni" e n. 53 del 28 aprile 1999 "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni," la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione del Veneto.

**Art. 2**

**Natura**

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

**Art. 3**

**Composizione e durata**

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.

2. I sei membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.

3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato entro quarantacinque giorni dall'elezione.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì ad informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del Comitato.

6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

7. I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei mesi.

8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

10. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano d'età.

**Art. 4**

**Incompatibilità**

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti condizioni:

- a) membro del Parlamento europeo e nazionale;
- b) membro del governo nazionale;
- c) Presidente della Giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;

- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
- f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

#### Art. 5 Decadenza

1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) per l'assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell'anno solare. Il Presidente del Comitato informa delle assenze il Presidente del Consiglio, per l'adozione del provvedimento di decadenza;
- b) per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni.

2. Il Presidente del Consiglio procede alla contestazione della causa di decadenza all'interessato con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima. Trascorso tale termine, il Consiglio regionale archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza.

3. Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate all'interessato, al Presidente del Comitato o al Presidente vicario ai sensi dell'articolo 3 comma 10 e all'Autorità.

#### Art. 6 Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente dall'interessato.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari

per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla loro sostituzione.

#### Art. 7 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;
- c) cura i rapporti periodici con gli organi regionali e con l'Autorità.

#### Art. 8 Organizzazione dei lavori

1. Entro un mese dall'insediamento il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio funzionamento, nonché per le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Comitato adotta un codice etico di comportamento dei componenti.

#### Art. 9 Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente e ad ogni membro del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è pari rispettivamente al cinquanta per cento e al venticinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al componente che ne assume le funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 10, a partire del primo giorno di assenza del Presidente e sino al giorno antecedente quello di rientro dello stesso, spetta l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i consiglieri regionali.

4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

*CAPO II*  
*Funzioni*

Art. 10  
Funzioni

1. Il Comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Art. 11  
Funzioni proprie

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
- c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
- g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
- h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
- i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;

- l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
- m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
- p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.

Art. 12  
Funzioni delegate

1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità previste dall'articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:

- a) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d'attività;
- d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;
- e) predisposizione dello schema di convenzione annessa

- alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
- f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
  - g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
  - h) vigilanza e controllo sull'esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;
  - i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
  - l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
  - m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;
  - n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;
  - o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
  - p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;
  - q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;
  - r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;
  - s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
  - t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
  - u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti;
  - v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
  - z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

#### Art. 13

##### Modalità di conferimento delle deleghe

1. Le funzioni di cui all'articolo 12 sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dalla Giunta regionale e sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa affidati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Nell'esercizio della delega, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 14

##### Programmazione delle attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale, per l'approvazione e per la quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.

3. Il Comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma d'attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

#### CAPO III

##### Struttura - Dotazione organica - Finanziamento

#### Art. 15

##### Dotazione organica

1. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura, dotata di indipendenza funzionale.

2. La direzione della struttura preposta al funzionamento del Comitato è attribuita ad un dirigente. La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e la dotazione organica della struttura operativa del Comitato che rientra nella dotazione organica della Regione. A seguito della determinazione della dotazione organica, al Comitato può essere:

- a) assegnato personale di ruolo della Regione;
- b) trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'arti-

colo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) trasferito o comandato personale di altri enti pubblici.

3. Nelle more della determinazione della dotazione organica del Comitato, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (CORERAT) integrato, qualora la quantità e le caratteristiche delle funzioni già esercitate o successivamente attribuite lo richiedano, da altro personale regionale o degli Enti locali richiesto dal Presidente del Comitato, che ne informa anche l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato, che devono essere conformi al Regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, possono essere emanate con un apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con l'Autorità.

5. Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi possono avvalersi, previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato, dell'apporto di strutture e di personale della Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2.

6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

#### Art. 16 Finanziamento

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Comitato dispone delle risorse concordate con l'Autorità ed indicate nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte in entrata e in uscita nel bilancio regionale.

#### Art. 17 Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa in conformità con le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

#### CAPO IV Norme transitorie e finali

##### Art. 18 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 415 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con la denominazione "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni", con lo stanziamento di lire 415 milioni in termini di competenza e cassa.

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3448 è determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

##### Art. 19 Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo".

##### Art. 20 Norma transitoria

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni deve essere insediato entro il centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento del Comitato, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2001

Galan

## INDICE

### CAPO I

Oggetto - composizione - funzionamento

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Natura

Art. 3 - Composizione e durata

Art. 4 - Incompatibilità

Art. 5 - Decadenza

Art. 6 - Dimissioni

Art. 7 - Funzioni del Presidente

Art. 8 - Organizzazione dei lavori

Art. 9 - Indennità di funzione e rimborsi

### CAPO II

Funzioni

Art. 10 - Funzioni

Art. 11 - Funzioni proprie

Art. 12 - Funzioni delegate

Art. 13 - Modalità di conferimento delle deleghe

Art. 14 - Programmazione delle attività

### CAPO III

Struttura - Dotazione organica - Finanziamento

Art. 15 - Dotazione organica

Art. 16 - Finanziamento

Art. 17 - Gestione economica e finanziaria

### CAPO IV

Norme transitorie e finali

Art. 18 - Norma finanziaria

Art. 19 - Abrogazione

Art. 20 - Norma transitoria

### Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2001, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Leggi regionali abrogate
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 6 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 22 settembre 2000, n. 24/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 settembre 2000, dove ha acquisito il n. 58 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 3 ottobre 2000;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 31 maggio 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2001, n. 6615;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 luglio 2001;
- Il visto del Commissario del Governo, alla predetta deliberazione legislativa, si intende apposto, non essendo il medesimo formalmente intervenuto nel termine dei trenta giorni dall'inizio summenzionato, come stabilito dall'art. 127, comma 1º, della Costituzione.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge che ci accingiamo ad approvare nasce dall'esigenza che il complesso ed articolato mondo della Comunicazione (e mi riferisco al sistema radiotelevisivo, alle imprese

editrici di giornali, ma anche ai servizi telematici e di telecomunicazione) necessiti di una Autorità che garantisca regole certe di mercato e trasparenza di gestione.

In tal senso l'obiettivo della legge è quello di creare un organismo, quale il Comitato regionale per le Comunicazioni che, con competenza e serietà, vigili su un mercato in continua espansione, ne verifichi il rispetto delle normative di legge, tuteli le imprese e gli utenti.

Pertanto l'istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni nel prossimo futuro sarà senza dubbio destinato a divenire altamente strategico per lo sviluppo della società regionale.

E bene precisare che la realizzazione dell'impianto di tale organismo sul territorio trova comunque le sue radici nella legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 13, prevede l'istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali dell'autorità.

Ai sensi del medesimo articolo 1, comma 13, l'Autorità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano:

- individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni;
- adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.

Acquisita l'intesa sul documento proposto alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 18 marzo 1999, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato l'individuazione di tali indirizzi generali con atto n. 52 del 28 aprile 1999 ed ha approvato il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni con atto n. 53 del 28 aprile 1999 (entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999).

A distanza di quasi due anni molte Regioni hanno provveduto ai conseguenti adempimenti legislativi e la stessa Giunta regionale del Veneto già nella scorsa legislatura grazie ad una proficua collaborazione con il Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo aveva presentato in Consiglio un disegno di legge che prevedeva l'istituzione del CO.RE.RAT. ma purtroppo la quantità di adempimenti di fine legislatura non aveva lasciato spazio sufficiente per poter esaminare il testo con un'analisi approfondita che il tema merita.

Pertanto con la nuova legislatura è stato ripresentato il testo oggi all'esame che tiene conto dell'intesa tra l'Autorità e Conferenza Stato e Regioni nonché gli indirizzi ad essa conseguenti, con alcune modifiche suggerite dalla necessità di attualizzare il testo alla nuova situazione istituzionale.

Innanzitutto, la Commissione dopo un approfondito dibattito ha ritenuto, considerando anche il parere della Sesta Commis-

sione consiliare, e la normativa di quasi tutte le Regioni (eccezione fatta della Toscana e Friuli Venezia Giulia), di porre in capo al Consiglio regionale sia la nomina del Presidente che quello degli altri componenti il Comitato stesso; nel caso del Presidente si è richiesta la maggioranza qualificata del voto, proprio per sottolineare il ruolo di garante che deve esprimere tale figura (articolo 4).

Solo sulla base di un serio e costruttivo confronto tra tutte le forze politiche presenti in questa Assemblea si può infatti creare un organo che garantisca capacità ed autorevolezza in un settore quale l'informazione che deve essere commisurato con equilibrio ed equità stante la pluralità dei soggetti coinvolti.

E evidente quindi che si debba puntare ad un modello organizzativo eccellente non solo sul suo vertice ma anche nella sua struttura che possa operare, già dalla sua prima attuazione, in modo efficace ed efficiente possibilmente con autonomia e indipendenza.

Riguardo al funzionamento, ai compiti e alle funzioni del Comitato (articoli 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14) si è operato con una ponderata aderenza alle previsioni della legge n. 249/1997 e dell'intesa Autorità - Stato-Regioni grazie anche al ricorso a tutta la documentazione disponibile sull'argomento per quanto riguarda alcune problematiche.

A tale riguardo si sono distinte le funzioni proprie del Comitato e le funzioni delegabili che saranno conferite mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra il Presidente del Comitato e l'Autorità.

Su alcune problematiche, in particolare quelle relative al finanziamento delle funzioni delegate, allo status del personale e alla dotazione organica, si sono proposte soluzioni in linea con alcune previsioni dell'Intesa (principi e modalità di finanziamento) e con la normativa vigente.

Per altri aspetti, di natura più procedurale o che avrebbero inutilmente appesantito l'impianto di una legge che dovrebbe disciplinare le questioni realmente fondamentali, si è fatto rinvio a uno o più Regolamenti: è il caso dell'organizzazione dei lavori del CO.RE.COM. e delle disposizioni relative al personale.

Infine nell'abrogare la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 si è anche disposta una norma transitoria che consente al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo a continuare ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato regionale per le Comunicazioni che deve avvenire entro il centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge che ci accingiamo a votare.

La Prima Commissione, dopo un approfondito dibattito, ha approvato ad ampia maggioranza il testo allegato.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'art. 1:*

- Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997 è il seguente: "13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi

e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse."

**Nota all'art. 3:**

- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 27/1997 è il seguente:

"Art. 3 - Durata e scadenza degli organi.

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.

Art. 4 - Ricostituzione degli organi.

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.

2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga sono nulli.

5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di cui al comma

2, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono e gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

6. Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede al rinnovo delle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di durata previsto per ciascuna nomina o designazione."

**Nota all'art. 9:**

- Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/1997 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" è il seguente: "1. Ai consiglieri regionali inviati, in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta spettano:

a) per le missioni all'estero una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2 della tabella A) allegata al decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990 e successive modificazioni;

b) per le missioni nel territorio nazionale una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);

c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta di cui alle lettere a) e b) da determinarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

d) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;

e) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano."

**Note all'art. 11:**

- Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2), della legge n. 249/1997 è il seguente:

"6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le orga-



nizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo; "

- Il testo dell'art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997 è il seguente:  
 "9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7. "

**Nota all'art. 12:**

Per il testo dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1977 vedi nota all'art. 1"

**Nota all'art. 15:**

- Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge n. 249/1997 è il seguente:  
 "14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. "

**4. Leggi regionali abrogate**

L'art. 19 abroga la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18.

**5. Stanziamento in bilancio per il 2001**

- Capitolo n. 3448 L. 415 milioni

"Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni"

**6. Struttura di riferimento**

Direzione comunicazione e informazione